

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-386 del 27/01/2022
Oggetto	Proc. MO18A0071 (ex-871/C) - Cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalle sorgenti denominate "Amola e Qualina", in comune di Pavullo n/F (MO), località Gaiato rilasciata alla ditta VILLA PINETA SRL in favore della ditta KOS CARE SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2022-405 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001

PROC. MO18A0071 (ex 978/C) DITTA: KOS CARE SRL

Cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalle sorgenti denominate “Amola e Qualina”, in comune di Pavullo n/F (MO), località Gaiato rilasciata alla ditta VILLA PINETA SRL

La Dirigente

Richiamata la Determinazione DET-AMB-2019-1703 del 05/04/2019 con la quale è stata assentita alla Ditta VILLA PINETA SRL la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante le sorgenti denominate “**Amola e Qualina**” site in comune di Pavullo n/F (MO), con una portata massima di **1,50 l/s** e per un quantitativo annuo non superiore a **4.000 mc** per uso consumo umano;

Acquisita in data 29/12/2020, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2020/188788 del 29/12/2020, la domanda di cambio di titolarità della concessione da parte della ditta KOS CARE SRL C.F. 02058910874 in seguito a fusione per incorporazione della ditta VILLA PINETA SRL;

Dato atto che non sono state chieste variazioni della derivazione;

Verificato che la ditta richiedente ha versato il 18/04/2019 € 353,50 come deposito cauzionale e € 352,79 per il canone 2021;

Visti:

- il Regolamento Regionale n. 41/2001;
- la L.R. n. 13/2015;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per il decentramento amministrativo di Arpae;

Dato atto, altresì, che:

- La Responsabile del procedimento è l’Incaricata di Funzione dell’Unità “Demanio Idrico” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena dott.ssa Angela Berselli;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

D E T E R M I N A

- a. **di riconoscere** alla Ditta **KOS CARE SRL** C.F. 02058910874, fatti salvi i diritti di terzi, a partire dalla data del presente atto, la titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalle sorgenti denominate “**Amola e Qualina**” in comune di Pavullo n/F (MO), per uso “consumo umano”, con una portata massima pari a **l/s 1,50** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 4.000** – Proc. **MO18A0071 (ex 978/C)**;
- b. **di approvare** il disciplinare già sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria come parte integrante della presente determinazione;
- c. **di stabilire** che la validità della concessione è confermata **fino al 04/04/2029**;
- d. **di stabilire** che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- e. **di dare conto** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia;
- f. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni

e Concessioni di Modena

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita alla Ditta **KOS CARE SRL**, C.F. BRZNRC60S18E783Q - **Proc. MO18A0071 - (ex 978/C)**

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **1,50 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **4.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalle sorgenti denominate "**Amola**" e "**Qualina**" in comune di Pavullo n/F (MO), loc. Gaiato può essere utilizzata esclusivamente per uso consumo umano al servizio di attività ospedaliera esercitata da una clinica privata.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO

I punti di prelievo sono così individuati:

Sorgente "**Amola**"

- coordinate catastali: foglio 17, mappali 376 del NTC del comune di Pavullo n/F (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 644.778 Y= 907.168;

Sorgente "**Qualina**"

- coordinate catastali: foglio 5, mappali 119 del NTC del comune di Pavullo n/F (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 645.905 Y= 906.617;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il cambio di titolarità della concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è assentito fino al **04/04/2029**, tenuto conto che la precedente concessione aveva pari validità, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2021, ammonta a **€ 352,79**.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di **€ 353,50**.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua estratti, i concessionari, a loro cura e spese, dovranno provvedere:

all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it;

- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – AMBITO OPERATIVO DI MODENA – Via Fonteraso n. 15, 41121 Modena – PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it.

I concessionari, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, sono tenuti a:

- comunicare all'Unità Demanio Acque di questo Servizio la tipologia del dispositivo di misura;

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura e alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto dell'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

10.1 Qualità dell'acqua - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata ad uso potabile, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

10.2 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.3 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua

dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.